

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SALUZZO



PIANO REGOLATORE GENERALE

Progetto Definitivo

Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte



Giugno 2018

ELABORATI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL COMMA 15 BIS DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 56/1977 (PROGETTO PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOC. CASCINA CAGNOLA)

Relazione Illustrativa

Responsabile del Procedimento

Progettista: Pianif. Terr. I. Massimiliano Dal Molin

Approvato con D.G.R. n. 16-3906 in data 29.05.2012 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 07.06.2012 e successiva integrazione intervenuta con D.G.R. n° 3-4526 del 10.09.2012

0.PREMESSA.....	3
1.SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE.....	4
1.1 situazione urbanistica generale	4
1.2 situazione urbanistica dell'area di intervento.....	5
2. MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E DELLA VARIANTE	8
2.1 motivazioni e obiettivi degli interventi	8
2.2 descrizione degli interventi previsti per l'area.....	8
2.2.1 localizzazione e dati dimensionali dell'intervento.....	8
2.2.2 descrizione dell'intervento previsto nell'area.....	10
2.2.3 descrizione della Variante urbanistica.....	12
3 ESTRATTO CARTOGRAFICO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE CON INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI	14
4. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	16
4.1 PTR Piano territoriale regionale	16
4.2 PPR Piano paesaggistico regionale	18
4.3 PTPC Piano territoriale di coordinamento di Cuneo	23
5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	25
6. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA	28

Allegati:

- Esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento del Settore gestione risorse del territorio e trasporti della Provincia di Cuneo n.2301 del 8/6/2018.

0.PREMESSA

L'istanza di Variante urbanistica di cui alla presente 'Relazione illustrativa' è relativa all'autorizzazione per la modifica e l'ampliamento della coltivazione di cava della COSTRADE s.r.l. localizzata nel territorio comunale di Saluzzo presso la cascina Cagnola, lungo il tracciato ferroviario tra le frazioni di Cervignasco e Sant'Ugo.

Si tratta di un rinnovo dell'autorizzazione esistente da diversi anni (Determina Dirigenziale n.454 del 30.03.2010, rinnovo con Determinazione Dirigenziale n°1182 del 17/09/2013, formulata dal Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio della Città di Saluzzo) in scadenza al 17/09/2018 per cui si prevede un prolungamento della coltivazione di cinque anni.

Le modifiche previste comporteranno una variazione alla cronologia e allo sviluppo planimetrico dei lotti di coltivazione previsti e dei rispettivi interventi di recupero, oltre ad un contenuto ampliamento della coltivazione sull'area contigua ad ovest della cava in esercizio, con le medesime modalità già autorizzate, nel rispetto di leggi e norme vigenti ed in congruenza dell'assetto previsto dal Piano Regolatore Comunale.

In applicazione della norma transitoria della LR 23/2016-*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave* di cui all'art 43 comma 6, per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977.

Tale tipologia di variante prevede che la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 inerente il progetto da autorizzare contenga l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto nel quadro delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con C.P.G.R. n. 4/AMB/2016.

In relazione alla vigente L.R. 40/1998 le cave sono tutte soggette a Verifica di Valutazione di impatto ambientale e, ove del caso a Valutazione di impatto ambientale, da parte della Provincia; quindi il progetto di rinnovo e ampliamento dell'attività in essere prevede la richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 23/2016 la cui documentazione deve essere integrata con la documentazione di variante urbanistica di cui alla procedura art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977 come disciplinata dalla circolare regionale richiamata.

La cava oggi autorizzata, e in fase di coltivazione, era stata già precedentemente sottoposta al procedimento di Verifica ai sensi della L.R. 40/1998, e con la determinazione n.57 del 30 aprile 2008 si è ottenuto la esclusione dalla Procedura di Valutazione, secondo le condizioni che sono state integralmente rispettate con l'attuale autorizzazione. E' stata quindi oggetto di un successivo rinnovo nel 2013, ottenuto con Determinazione Dirigenziale n°1182 del 17/09/2013.

L'attuale richiesta di rinnovo e ampliamento è stata nuovamente sottoposta a fase di Verifica di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/1989 ed è risultata esclusa dalla Valutazione di Impatto con Provvedimento del Settore gestione risorse del territorio e trasporti della Provincia di Cuneo n.2301 del 8/6/2018.

La presente documentazione costituisce quindi la proposta per la Variante urbanistica ai sensi dell'art 17bis comma 15bis L.R.56/1977redatta in coerenza con le indicazioni di cui alla C.P.G.R. n. 4/AMB/2016.

1.SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE

1.1 situazione urbanistica generale

Il comune di Saluzzo è dotato di Piano Regolatore vigente approvato con D.G.R. n. 16-3906 in data 29.05.2012. Il PRG è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica in sede redazionale ed approvato con Parere motivato di compatibilità ambientale.

In seguito sono state approvate alcune varianti parziali e diverse modifiche come da elenco:

PIANO RICOGNIZIONE IMMLI C.LI 2012	VARIANTE ART. 16 BIS DELLA L.R.U. 56/77 (ABBINATA AL PIANO COMUNALE DI RICOGNIZIONE ED ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2012) PER LA VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO "SALUZZO DI MONTEROSSO" DI VIA SAN GIOVANNI E DELLA EX SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI VIA S. FRANCESCO.
MODIFICA 8ª COMMA N° 1	MODIFICA EX COMMA 8, ART. 17, L.R. 56/77, (n° 1) PER ADEGUAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE E DELLE CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI COMPETENZA DEL COMPARTO "CSI-1" DI PRGC - AMBITO DI VIA PIGNARI.
MODIFICA 12ª COMMA N° 2	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (n° 2) AL P.R.G.C. EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., PER ELIMINAZIONE CONTRASTO NEL TESTO DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTUAZIONE DELL'AREA A DENSITA' SPECIFICA "D-b" DI VIA TORINO.
MODIFICA 12ª COMMA N° 3	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (n° 3) AL P.R.G.C. EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., PER ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITA' DEGLI SPAZI DESTINATI A SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE PRIVATO IN CORRISPONDENZA DEL CONVENTO DI SAN BERNARDINO E PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DERIVANTE DAL MANCATO INDICAZIONE DELLA SIGLA RELATIVA AL SERVIZIO PRIVATO PER LA SANITA' NELL'AMBITO DELL'ART. 27.3 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC
MODIFICA 12ª COMMA N° 4	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (n° 4) AL P.R.G.C. EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE RELATIVO AI DATI QUANTITATIVI DELLA SCHEDA DEL COMPARTO CP-D2 DI VIA REVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITA' DEI SERVIZI "SGO" e "SGP" AFFERENTI ALLA RESIDENZA ASSISTENZIALE "EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO" DI VIA CUNEO
MODIFICA 12ª COMMA N° 5	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (N° 5) AL P.R.G.C. EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 E S.M.I., PER MODIFICA PARZIALE TIPO D INTERVENTO SULL'EDIFICIO "EX SCUOLA DANTE ALIGHIERI" DI VIA SAN FRANCESCO AREA NORMATIVA 03.RA.15
MODIFICA 12ª COMMA N° 6	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (N° 6) AL P.R.G.C., EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 E S.M.I., RELATIVA A CORREZIONE DI ERROTI MATERIALI.
MODIFICA 12ª COMMA N° 7	MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE (N° 7) AL P.R.G.C., EX COMMA 12, ART. 17, L.R. 56/77 E S.M.I., PER SUDDIVISIONE DELL'AREA 01.RA.05 DI P.R.G.C.-CENTRO STORICO IN 01.RA.05 SOTTOAREA "A" E "B"
VARIANTE PARZIALE N° 1	RIPERIMETRAZIONE DELLA PARTE DEL COMPARTO DI TRASFORMAZIONE URBANA CS-6 CORRISPONDENTE ALLA ZONA DI "VIGNA ARIAUDO".
VARIANTE PARZIALE N° 2	VARIANTE PARZIALE EX ART. 17 DELLA L.R.U. 56/77 PER IL RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI DI VENDITA INERENTI: 1. L'ESTENSIONE DELL'ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE A.1 A TUTTO IL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO 2. LA REVISIONE IN AMPLIAMENTO DELL'ADDENSAMENTO COMMERCIALE URBANO FORTE A.3. (via Savigliano) 3. LA REVISIONE IN AMPLIAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANO PERIFERICA NON ADDENSATA L.2 (zona via Pignari)
VARIANTE PARZIALE N° 3	VARIANTE PARZIALE N°3 AL P.R.G.C. EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. RELATIVA : 1. AL RECEPIMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN ESSERE PER PARTE DEL TRATTO ESISTENTE DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO DI VIA BODONI CON LA STRADA P.LE PER CUNEO ALL'ALTEZZA DELLA RESIDENZA TAPPARELLI; 2. ALLA CORREZIONE DI ERRORE DI CARTOGRAFAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIA PIGNARI COMPRESA TRA VIA PANERO E VIA GRANGIA VECCHIA CON RIDUZIONE DEI LIMITI DI ARRETRAMENTO STRADALE PER IL LOTTO DI COMPLETAMENTO POSTO SULL'ANGOLO DELLA PREDETTA VIABILITÀ CON LA VIA PIGNARI; 3. ALLA MODIFICA PRESCRIZIONE DI INTERVENTO RELATIVAMENTE AL FABBRICATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO, POSTO SULL'ANGOLO DI VIA VACCA CON VIA DEL SEMINARIO AREA 08RA13; 4. ALLA MODIFICA LIMITI CARTOGRAFICI E PRESCRIZIONI DI INTERVENTO RELATIVAMENTE ALL'AREA 05RA17 RICADENTE NEL CENTRO STORICO, POSTA TRA VIA S. MARTINO E VIA S.ROCCO, EX ASILO S. MARTINO.
VARIANTE PARZIALE N° 4	VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N°4 AL P.R.G.C. INTERESSANTE PARTE DEL COMPARTO B2 ED ADIACENTE AREA SLV DI VIA M. TERESA DI CALCUPTA EX A.N. 44.RS.04 e 44.SL.01 DEL PRGC ANNO 1996
VARIANTE PARZIALE N° 5	VARIANTE PARZIALE N°5 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. RELATIVA A: 1. STRALCIO DI PORZIONE (DIA) STRALCIO DI PORZIONE DI SUPERFICIE DAL COMPARTO AGRICOLO "H2" CON ACCORPAMENTO AL COMPARTO "H1"-ZONA FRAZ.NE VIA DEI ROMANI; 2. MODIFICA ARRETRAMENTO DEL LIMITE DI EDIFICAZIONE NELL'AREA NORMATIVA 37.RS.07 DEL P.R.G.C. ANNO 1996 RICONFERMATA A SEGUITO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL T.A.R. PIEMONTE DELLA CORRISPONDENTE AREA A DENSITA' SPECIFICA "B-I" DEL NUOVO P.R.G.C. APPROVATO NELL'ANNO 2012-ZONA VIA BODONI.
VARIANTE PARZIALE N° 6	VARIANTE PARZIALE N° 6 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPARTO DEI GRANDI SERVIZI "F-1", ALLE ESIGENZE DELL'AREA DI INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA (MOVICENTRO) IVI PREVISTA
VARIANTE PARZIALE N° 7	VARIANTE PARZIALE N°7 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. COMPRENDE I SEGUENTI OGGETTI: 1. MODIFICA DELLA VIABILITÀ DI PROGETTO NEI COMPARTI CP-E5 E CP-E6 ZONA COMPRESA TRA VIA ALDO MORO E VIA L. EINAUDI; RECEPIMENTO DELLA SAGOMA FABBRICATIVA DELL'AREA DI PERTINENZA DI FABBRICATO RICADENTE NEL COMPARTO B3 LUNGO VIA A. MORO; 2. AGGIUNTA DELLA DESTINAZIONE D'USO PUBBLICO ESERCIZIO CON CORRELATE ATTIVITÀ COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL FABBRICATO "EX CASERMA M. MUSSO".
VARIANTE PARZIALE N° 8	VARIANTE PARZIALE N°8 AL P.R.G.C. PER IL RECEPIMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 08.11.2013 DI ANNULLAMENTO DEL COMPARTO PRODUTTIVO INTEGRATO CSI-2 POSTO SUL CONFINE COMUNALE CON TORRE S. GIORGIO E PER IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO DEL COMPARTO DI RILOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA CSP-3 - ZONA STABILIMENTO SEDAMYL
VARIANTE PARZIALE N° 9	VARIANTE PARZIALE N° 9 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. COMPRENDE I SEGUENTI OGGETTI: 1. MODIFICA DEL DISEGNO URBANISTICO E DELLE PRESCRIZIONI ATTUATIVE DEL COMPARTO DEL TERZIARIO E DELL'INDUSTRIA "CP-D1" CON INDIVIDUAZIONE DI NUOVA "AREA A DENSITA' SPECIFICA" "D-E" - ZONA COMPRESA TRA VIA GRANGIA VECCHIA E VIA BOVO; 2. SCAMBIO TRA LE DESTINAZIONI B3 (COMPARTO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE) E SLV (SERVIZI LOCALI PER IL VERDE) CON ADEGUAMENTO ADIACENTE AREA SPV (SERVIZI PRIVATI PER IL VERDE) - ZONA DI VIA TRIESTE; 3. MODIFICA DEL DISEGNO URBANISTICO DEL COMPARTO DI ESPANSIONE CP-E8, CON AMPLIAMENTO FUNZIONALE DELL'ADIACENTE COMPARTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO "C2" - ZONA COMPRESA TRA VIA BARGE, VIA HANS KLEMER E VIA REVELLO; 4. INDIVIDUAZIONE AREA A "DENSITA' SPECIFICA" "B-O" IN CORRISPONDENZA DELL'ANGOLO VIA MARTIRI LIBERAZIONE - C.SO XXVII APRILE; 5. INDIVIDUAZIONE DI NUOVA "AREA A DENSITA' SPECIFICA" "D-F" - ZONA COMPRESA TRA VIA SAVIGLIANO E LINEA FERROVIARIA SALUZZO - SAVIGLIANO, TRATTO TRA VIA VECCHIA DI SCARNAFIGI ED EX CASELLO FERROVIARIO IN RECEPIMENTO DI EDIFICIO A DESTINAZIONE ARTIGIANALE -COMMERCIALE ESISTENTE.
VARIANTE PARZIALE N° 10	VARIANTE PARZIALE N° 10 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R.U. 56/77 RELATIVA A MODIFICA MODIFICA DEL DISEGNO URBANISTICO E DELLE PRESCRIZIONI ATTUATIVE DEL COMPARTO DEL TERZIARIO E DELL'INDUSTRIA "CP-D3" CON FRAZIONAMENTO IN DUE COMPARTI "CP-D3NORD" E "CP-D3SUD" - ZONA COMPRESA TRA TANGENZIALE EST E VIA BOVO
VARIANTE PARZIALE N° 11	VARIANTE PARZIALE N°11 AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R.U. 56/77 E S.M.I. RELATIVA A: • Riduzione dei limiti del comparto "H1" afferente agli "insediamenti agricoli di impianto storico" in corrispondenza di edifici non riconponibili entro l'assetto tipologico di riferimento con adeguamento normativo delle prescrizioni attuative - zona C.na Paschere e zona C.na Troglio. • Aggiunta della destinazione "d2" studi professionali, nei comparti H2 afferenti ai nuclei frazionali di Cervignasco e Via dei Romani

Il comune è inoltre dotato di:

- Regolamento edilizio (DCC n. 97 del 19.11.2014)

- Piano Colore
- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita adeguati alla DGR n 191- 43016 del 20.11.2012 (2014)
- Piano di localizzazione degli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva del territorio comunale - art. 7 c. 1 della L.R. n. 19/04 (D.C.C.31/2014)
- Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale - revisione al precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.06.2007 (DCC 30/2014).

1.2 situazione urbanistica dell'area di intervento

L'area estrattiva attuale ricade per la parte autorizzata in zona agricola di tipo H1 comparti agricoli disciplinati all'art.22- *Comparti dell'agricoltura (H)* delle NTA. Tale articolo, risalente al nuovo PRG/2012, faceva quindi riferimento alle procedure della LR69/1978 oggi sostituita dalla L.R.23/2016 .

Il disposto normativo del PRG ammette negli ambiti agricoli H1, transitoriamente fino all'entrata in vigore del Piano Cave provinciale, ad oggi sostituito dal PRAE dalla L.R.23/2016, che sia possibile l'attività estrattiva, sia per le attività in essere, identificate con la sigla He, sia mediante l'apertura di nuove attività nel rispetto dei disposti dell'allora vigente normativa per le cave.

L'area estrattiva esistente è stata autorizzata in fase approvativa dello strumento urbanistico vigente (autorizzazione D.D. n.454 del 30.03.2010, approvazione del PRG 2012) e per questa ragione pur essendo coerente con la disciplina del PRG per le H1 non è rappresentata nelle tavole di Piano come area He.

L'autorizzazione per l'attività ai sensi dell'art 22 comma 10 ha dovuto quindi rispettare alcuni disposti parametri prestazionali che sono riscontrabili a seguire nel testo del citato comma 22.10:

.....

22.10. Per le attività estrattive individuate come He e ricadenti nei comparti H1, transitoriamente fino all'entrata in vigore del Piano provinciale delle attività estrattive, in caso di modifica o di ampliamento delle stesse, e per l'apertura di nuove cave nei soli comparti H1, fermo restando che non sono ammesse in altri comparti nuove attività estrattive, ed in generale per le attività che interessano il sottosuolo non connesse con un'attività trasformatrice edilizia o infrastrutturale regolarmente autorizzata, devono essere verificati in sede di autorizzazioni comunali, con le procedure di legge, le disposizioni di cui all'art. 55 L.R.56/77 e alla L.R.69/78 ed i seguenti aspetti:

- la coerenza e compatibilità con le autorizzazioni ed i piani di recupero in essere e/o la congruenza con l'apposito piano di settore provinciale (PAEP), se esistente, o regionale (DPAE) in relazione alla tipologia, rilevanza e caratterizzazione della cava,

- il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione per la parte idro-geomorfologica e per quanto attiene al Titolo IV, nonché la compatibilità con le norme di tutela paesistica ed ambientale di cui alla pianificazione territoriale e paesistica sovra-ordinata,

- il rispetto di una quota di ritombamento pari almeno al 70% della profondità di scavo, con scarpate profilate con inclinazione non superiore a 20° e della massima profondità dello scavo che dovrà in ogni caso essere mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto e comunque non potrà essere superiore ai 10 m.. Il progetto di recupero dovrà garantire la restituzione del territorio in condizioni di fruizione e di utilizzo agricolo simili alle precedenti mediante adeguati drenaggi nelle aree a minor quota ed impianti arborei autoctoni. I ritombamenti dovranno essere attuati con materiali idonei, e nel caso tali materiali derivino da aree esterne all'area di cava, siano ottenute le adeguate autorizzazioni per discarica di materiali inerti, con le opportune procedure di controllo e responsabilità dei gestori,

- la definizione di un programma per il recupero articolato in fasi successive, durante ed al termine dei lavori di coltivazione, con individuazione per singola fase delle misure di mitigazione previste e con versamento di adeguate fidejussioni per garantire la realizzazione delle misure di mitigazione in fase di esercizio e di funzionalità dei recuperi (attecchimenti, consistenza delle sponde, etc..).

Per le aree He vigono le autorizzazioni e gli atti abilitativi in essere per le attività estrattive e per l'assetto edilizio.

Per le nuove aree estrattive da individuare nei comparti H1, per le modifiche o ampliamenti alle aree He esistenti, ogni trasformazione che preveda la realizzazione di strutture edificate al servizio dell'attività estrattiva, deve essere soggetta a SUE, redatto in coerenza con l'autorizzazione per l'attività estrattiva. I SUE saranno in tutti i casi soggetti alle procedure di valutazione della compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98 e al Dlgs 152/06 e s.m.i. e a tutti gli ulteriori vincoli e fasce di rispetto interessanti le aree.

Nelle aree estrattive individuate dal SUE, sono ammessi esclusivamente usi i6 ed edificazioni strumentali all'attività in base ai seguenti parametri $Ut=0,02$ mq/mq e altezza massima m. 5,5 fatta eccezione per impianti tecnologici. Per i fabbricati eventualmente esistenti sul sito sono ammessi gli interventi fino alla RSb o la sola DE; sono esclusi gli ampliamenti e i cambi d'uso per destinazioni diverse dal tipo i6, in fase estrattiva, o dal tipo e ad attività cessata. Al termine del periodo di attività autorizzata, la destinazione d'uso

del sito sarà agricola ed i fabbricati strumentali all'attività estrattiva dovranno essere demoliti ove non riconvertibili ad attività agricole. Possono essere ammessi usi di tipo fruitivo e naturalistico s10, s5, definiti dai piani di recupero ambientale in sede autorizzativa, che saranno soggetti a convenzionamento con il comune senza che ciò costituisca Variante di Piano. Esclusivamente nelle aree estrattive in attività sono inoltre ammesse, nei termini della legislazione vigente di settore, attività di recupero inerti.


Per le He esistenti ricadenti nelle aree M1 e M2, vigono integralmente i disposti di cui all'art.3.10 del Piano d'area del Po.

La normativa di cui sopra per le aree He è stata oggetto di VAS in sede redazionale ed approvativa del nuovo PRG/2012.

L'immagine che segue riporta la tavola del PRG in vigore per l'ambito territoriale di progetto evidenziando le due porzioni di area interessate rispettivamente da:

- attività di coltivazione autorizzata da rinnovare
- attività di coltivazione da ampliare ed autorizzare ex-novo

L'area viene rappresentata esclusivamente nella tavola P2a/b Assetto generale del Piano e dei vincoli territoriali (scala 1:10000) e nella tavola P3a/b Assetto del Piano e vincoli idrogeologici (scala 1:10000). Quest'ultima risulta identica in quanto la classe di pericolosità idrogeologica 1 – settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geologica non viene rappresentata con uno specifico retino.



Estratto tavola P2a/b Assetto generale del Piano e dei vincoli territoriali (scala 1:10000) individuate le parti autorizzate da rinnovare e le parti di ampliamento da autorizzare

La nuova normativa della L.R.23/2016 prescrive che nelle aree esterne ai futuri bacini estrattivi che verranno definiti dal PRAE (piano regionale attività estrattive) non sia più possibile l'attività estrattiva, ad eccezione delle cave necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, ove i materiali non siano disponibili in cave già autorizzate. Solo in questi casi specifici si potrà procedere mediante Variante urbanistica come definita all'art.17bis comma 4) della L.R.56/1977.

Tale norma non entra in conflitto con il disposto di PRG, il quale di fatto presupponeva già un regime normativo transitorio a livello comunale in attesa del Piano provinciale per le attività estrattive, oggi sostituito

dal futuro PRAE. La disciplina regionale prevede altresì l'adozione del PRAE entro un anno dall'entrata in vigore della L.R.23/2016.

Nella presente fase transitoria, che si sta di fatto prolungando oltre l'anno previsto per la formazione del PRAE, vale quindi la disciplina di cui all'art.43- *Disposizioni transitorie* della LR23/2016 che prevede per le attività estrattive in essere rinnovi e ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso. Per tale specifica casistica l'approvazione del progetto di rinnovo e/o ampliamento costituisce Variante al PRG ai sensi dell'art 17bis comma 15 bis della L.R.56/1977.

La fattispecie della Variante art 17bis comma 15bis della LUR comprende le varianti relative a progetti *' la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge'*. In tali casi *'gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto'*.

Il procedimento di rinnovo e ampliamento di un'attività estrattiva in essere presuppone quindi una Variante ai sensi dell'art 17bis comma 15bis di cui alla presente documentazione.

2. MOTIVAZIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E DELLA VARIANTE

2.1 motivazioni e obiettivi degli interventi

La richiesta di prolungamento e modifica dell'autorizzazione in essere deriva dalla esigenza dell'azienda proprietaria (COSTRADE s.r.l.) di dotarsi del materiale inerte necessario al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività aziendale, al fine di adempiere le forniture e gli appalti fino ad oggi acquisiti, e poter mantenere e consolidare l'organico aziendale.

L'azienda ha sede in Regione Paschere n°33 nel Comune di Saluzzo, possiede la certificazione per le attività operative ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008 (DNV DET NORSKE VERITAS ITALIA s.r.l.), e qualificata alla esecuzione di lavori pubblici dall'organismo "Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SOA spa" di Roma, ed opera attivamente da alcuni decenni, a scala Provinciale e Regionale.

L'impresa ha peraltro anche una consolidata esperienza nel recupero ambientale delle proprie cave coltivate presenti nel territorio ovvero la "cava dei cervi ed i rispettivi ampliamenti" con l'inserimento della sede aziendale e impianto fotovoltaico denominato "lago solare", e la "cava S. Ugo" con recupero dell'area a destinazione frutticola specializzata collegata all'azienda agricola e agrituristica "Il Cervo".

In particolare, l'impresa ha manifestato concretamente la propria capacità operativa sviluppando il completo recupero di un ampio settore dell'attuale coltivazione pari ad oltre la meta della superficie, come documentato dalla Determina dirigenziale dell'ufficio urbanistica della città' di Saluzzo n.309/2018 del 24 febbraio 2018.

Questi elementi confermano la sensibilità dell'impresa nel raggiungere l'obiettivo del pieno recupero agricolo dell'area, ma come appare evidente dai dati riportati in merito alle disponibilità di materiali per il riempimento, le ben note difficoltà economiche del settore hanno comportato un calo congiunturale delle necessarie forniture, e motivano le variazioni alle precedenti analisi previsionali.

In ragione della vocazione agricola dell'area e del contesto nonché della morfologia del sito l'intervento propone il recupero e riutilizzo agricolo dei terreni, che a fine interventi manterranno morfologia pianeggiante, attraverso la semina di specie erbacee da prato, in coerenza con quanto previsto nel progetto precedentemente autorizzato.

Il progetto di recupero dell'area di cava si propone i seguenti obiettivi:

- preservare gli equilibri idrogeologici ed in particolare prevenire eventuali fenomeni di erosione superficiale sia sulle aree di scarpata sia su quelle di piano attraverso il mantenimento della copertura del suolo e idonea regimazione delle acque meteoriche nelle fasi di lavorazione;
- prevedere l'impiego di schermature con l'ausilio di protezioni vegetate, già prevista ed in corso di realizzazione, e l'accumulo temporaneo di terreno vegetale da utilizzare per la sistemazione definitiva a seguito del riempimento al fine di limitare l'impatto visivo in corrispondenza di Cascina Cagnola e dai punti di vista più significativi nonché per garantire la protezione dalle eventuali polveri sollevate in fase di esercizio;
- favorire il reinserimento paesaggistico dell'area di intervento, rispetto alla quale è previsto ritombamento totale e riutilizzo agricolo del sito;
- garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche, sia mantenendo i fossi esistenti lungo il perimetro dell'area di cava, sia mediante la sistemazione lievemente convessa del fondo scavo, tale da fare confluire le acque nel fosso disperdente posto ai piedi delle scarpate, lungo il perimetro dello scavo.

2.2 descrizione degli interventi previsti per l'area

2.2.1 localizzazione e dati dimensionali dell'intervento

Come detto in premessa l'area si colloca nel settore nord-orientale del comune di Saluzzo tra le frazioni di Cervignasco e Sant'Ugo presso la Cascina Cagnola, localizzata lungo la linea ferroviaria per Savigliano.

In specifico l'area in esame (circa 295 m s.l.m.) è ubicata a circa 4,7 km verso nord-est dal centro urbano (circa 346 m s.l.m.), ed a circa 1,5 km verso sud-est dal concentrico della Fraz. Cervignasco (279 m s.l.m.).

L'intervento interessa un'area già oggetto di autorizzazione per l'escavazione (Determinazione Dirigenziale n°1182 del 17/09/2013, formulata dal Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio della Città di Saluzzo) in scadenza al 17/09/2018 rispetto alla quale si richiede un rinnovo per ulteriori altri cinque anni.

L'intervento prevede altresì un ampliamento dell'area di escavazione in direzione ovest su terreni interclusi tra l'attuale area coltivata e la linea ferroviaria.


L'area attualmente adibita a cava presenta una forma approssimativamente rettangolare, con lato maggiore in direzione Nord - Sud, dimensioni di circa 440 metri in lunghezza e 120 metri in larghezza, ed insiste sulle

particelle censite nel C.T. del Comune di Saluzzo al Foglio 27 n. 107, 108, 109, 160, 161 parte, 162 e 163 parte, e costituisce un unico fondo avente superficie topografica con pendenza di circa l'1% verso Nord. L'ampliamento previsto in progetto si svilupperà su una superficie contigua al lato ovest dell'attuale area di cava, sulle particelle censite nel C.T. del Comune di Saluzzo al Foglio 27 n. 102, 103, 104, e 105, avente approssimativamente la medesima estensione in lunghezza e con una larghezza media di circa 40 metri.

Complessivamente l'area interessata è pari a 64.453 mq (aree in disponibilità nell'immagine che segue) di cui 47.214mq già autorizzati e 17.239 mq di ampliamento, con un incremento del 27%.

L'intervento prevede quindi, in funzione dello stato attuale dell'area estrattiva, quanto segue:

- A. una porzione localizzata a sud dell'area (colore azzurro nell'immagine che segue) è stata esaurita e recuperata per un'area di superficie pari a 16.012 mq (volume di riempimento 80.000 mc). Di questa parte è stato già richiesto svincolo e non viene quindi inserita nella Variante.
- B. la porzione nord-occidentale è autorizzata per la coltivazione (colore verde nell'immagine) per una superficie complessiva di 47.214 mq ed un volume del giacimento pari a 193.477 mc. Di quest'area 5.504 mq sono attualmente in coltivazione con un volume di giacimento pari a 18.747 mc.; 24.000 mq sono stati coltivati (non richiesto lo svincolo della fidejussione poichè non sono decorsi i tempi delle attività di recupero previsti dall'autorizzazione) per un volume di giacimento pari a 104.000 mc; ed un parte è da coltivare per 17.710 mq ed un volume di giacimento pari a 70.730 mc. Per questa parte nel suo complesso viene quindi chiesto il rinnovo per un periodo di ulteriori cinque anni con inserimento in Variante.
- C. la porzione ad ovest è rappresentata dall'ampliamento previsto (colore arancio nell'immagine) per una superficie di 17.239 mq ed un volume del giacimento pari a 50.786 mc. Questa è la parte per la quale viene chiesto un ampliamento insieme al rinnovo della porzione B e come tale viene inserita in Variante. Rispetto alla porzione in ampliamento solo 12.768 mq saranno effettivamente coltivabili.



2.2.2 descrizione dell'intervento previsto nell'area

2.2.2.1 La fase di coltivazione

La coltivazione del giacimento, costituito da un deposito alluvionale ghiaioso sabbioso ciottoloso, e iniziata con il progetto autorizzato procedendo da sud verso nord e rispetterà i volumi e le superfici descritte nel seguito. A modifica della cava autorizzata ed in esercizio, in corrispondenza del vertice nord est, si proseguirà lo scavo in corso fino alla quota di fondo e si realizzerà il piazzale di deposito dei materiali di riempimento, attualmente localizzato in corrispondenza del vertice nord ovest dell'area, sulla superficie sommitale del settore di cava .

La modalità operativa descritta consentirà di modellare la fossa di cava nella forma più razionale per la corretta prosecuzione nella contigua area di ampliamento, mantenendo invariata la posizione del piazzale di deposito dei materiali di riempimento nell'area fino al completamento del recupero finale dell'ampliamento, e riducendo i percorsi di transito degli automezzi.

L'ampliamento in progetto della cava sarà suddiviso in due lotti, per meglio adeguarsi ai tempi necessari allo scavo e recupero, procedendo da sud verso nord con avanzamento lungo fasce parallele.

I lavori necessari alla realizzazione della coltivazione ed alle operazioni di recupero avranno una durata complessiva di circa 5 anni .

Si procederà con lo scavo fino alla profondità massima di 5 m dal p.c., nel rispetto delle distanze già definite con il progetto autorizzato ed in osservanza delle linee guida della Regione Piemonte (settore DB1605, Det. N.645 del 20/12/2011 che riprende gli art.104 e 108 del D.P.R. 09/04/1959 n.128 abrogato).

In particolare, dalle attività ed infrastrutture presenti in corrispondenza dell'area di cava, si manterranno le seguenti fasce di rispetto:

- 20 metri dagli edifici privati adibiti ad abitazione (Cascina Cagnola), come concordato con la proprietà (contratto affitto dell'area di ampliamento della cava), così da escludere ogni possibilità di interferenza nel corso degli scavi;
- 2 metri dai fondi agricoli confinanti, come concordato con i proprietari;
- 5 metri dal confine di proprietà dalla ferrovia inutilizzata Airasca-Saluzzo, previa concessione della deroga ai sensi del D.P.R. 11/07/1980 n.753, in analogia a quanto l'ente gestore (RFI Rete Ferroviaria Italiana), aveva già concesso, in data 19/01/2005 (Pratica n°11010- 2° ampliamento della "cava dei cervi", analoga al presente intervento per contiguità e caratteristiche esecutive).

Altresì, nei confronti delle infrastrutture esistenti (linee telefoniche, linee elettriche e relativi sostegni, strade di accesso), la cava esistente e il progetto di ampliamento rispettano le distanze previste delle sopraccitate linee guida della Regione Piemonte (settore DB1605, Det. N.645 del 20/12/2011).

La realizzazione della coltivazione di cava in progetto, con uno scavo fino alla profondità massima di 5 m dal p.c., avverrà mantenendo una inclinazione massima delle fronti di 36° (1/1,35), nel rispetto della verifica di stabilità eseguita ai sensi delle N.T.C. 2008 e 2018. Inoltre, tale profondità di scavo consentirà di mantenere un ampio franco (> 10 m) dalla superficie della falda freatica (prof. minima cautelativa 16÷18 m dal p.c.), come documentato nel paragrafo di inquadramento idrogeologico.

Il fondo della fossa di cava sarà modellato con profilo lievemente convesso, così da favorire l'infiltrazione delle precipitazioni nel deposito fluviale grossolano, senza determinare interferenze con le aree di manovra dei macchinari. Il ciglio delle fronti di scavo, sui lati sud, est e nord, sarà delimitato da una opportuna sequenza di cartelli di avviso e pericolo, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, non necessari sul lato ovest delimitato dal rilevato ferroviario, mentre lungo il lato prospiciente il fabbricato di Cascina Cagnola sarà mantenuta la recinzione, formata da rete metallica con vegetazione schermante, come prevista per gli interventi di recupero

Sull'area di cava, saranno depositati i materiali da utilizzare per il riempimento della cava realizzando piazzole distinte e destinate rispettivamente: al deposito dei terreni vegetali, al deposito delle terre e rocce di scavo non inquinate, derivanti da escavazioni, e delle materie prime secondarie da miscelare a queste, e al deposito delle terre di scarto a granulometria fine della coltivazione autorizzata . I terreni vegetali accantonati, saranno interessati dalle operazioni già previste con il progetto di recupero autorizzato, destinate alla conservazione ed al mantenimento della fertilità dei suoli.

In coerenza con la cava autorizzata ed in esercizio, con il procedere della coltivazione, il fondo dello scavo sarà collegato alla superficie mediante rampe aventi pendenza non superiore al 10%, larghezza di almeno 5 metri, tale da determinare una carreggiata larga 3 metri con franchi laterali superiori a 0,7 metri.

La mitigazione delle emissioni, e degli impatti visivi della coltivazione, sarà agevolmente ottenuta grazie all'azione di smorzamento operata dalla morfologia a fossa suddivisa in lotti di coltivazione, ai quali si

coniugheranno le azioni di prevenzione già efficacemente attuate, quali l'umidificazione delle piste di transito, associate alla copertura degli automezzi mediante gli idonei teli.

Le descritte operazioni di coltivazione e recupero, saranno eseguite utilizzando l'ampia dotazione di macchinari di tipo omologato della COSTRADE s.r.l.. Tali mezzi, saranno condotti dal personale qualificato a servizio dell'azienda, e permetteranno di completare la coltivazione e realizzare gli interventi di recupero ambientale nel periodo di circa 5 anni dalla data della concessione, secondo un programma dei lavori che comporterà: circa 220 giorni lavorativi annui; la movimentazione dei materiali e terreni descritti, per un volume annuo pari a circa 60.000÷70.000 m³; circa 30÷40 transiti giornalieri degli automezzi destinati al trasporto dei materiali estratti e dei terreni utilizzati per il recupero finale.

2.2.2.2 La fase di recupero ambientale

Tutti gli interventi di recupero, in coerenza a quanto già previsto per il precedente progetto autorizzato, sono finalizzati a consentire il reinserimento paesaggistico del sito estrattivo, salvaguardandone la vocazione produttiva agricola ed a proteggere il suolo da processi erosivi, procedendo scalarmemente alla coltivazione.

Il ripristino dell'uso agricolo originario dell'area oggetto della coltivazione prevede la destinazione prativa, modalità di recupero che tiene conto dell'inserimento nel contesto colturale circostante, in coerenza con quanto già previsto per l'area adiacente, già svincolata. Al fine di consentire la rispondenza a funzioni protettive nei confronti di eventuali fenomeni di erosione superficiale e previsto l'uso di miscugli erbacei a rapido attecchimento. Specie a rapido accostamento con funzione protettiva saranno inoltre impiegate per l'inerbimento dei cumuli temporanei previsti e accantonati in corrispondenza delle aree delimitate.

L'evoluzione del recupero procederà parallelamente all'esaurimento della coltivazione dei lotti.

Il terreno di copertura, presente sulla superficie di cava, avente spessore medio di 0,50 m, una volta scoticato sarà conservato in cumuli di altezza 2- 4 m, mantenuti separati dalla frazione di scarto non utilizzata. In conseguenza dei possibili fenomeni erosivi e di dilavamento imputabili all'azione degli agenti atmosferici, il terreno sarà opportunamente inerbito e sarà inoltre prevista la realizzazione di una cunetta di scolo per la raccolta delle acque superficiali lungo il perimetro dei cumuli.

E' quindi opportuno inerbire tempestivamente i cumuli di terreno di neoformazione con l'ausilio di essenze capaci, nel breve termine, di sviluppare una cuticola rigogliosa in grado di trattenere, a mezzo di un apparato radicale fascicolato, le particelle terrose maggiormente soggette ad erosione, particolarmente adatte risultano le graminacee che si adattano a colonizzare rapidamente eventuali porzioni di terreno nudo e, quindi, a limitare fortemente lo sviluppo di altre essenze infestanti pioniere.

Esse offrono inoltre una tipologia di disseminazione che non induce contaminazioni da specie inidonee al terreno agrario.

E' previsto il ritombamento con impiego di terra e rocce di scavo e materie prime secondarie aventi caratteristiche definite in sede di progetto, nella misura rispettivamente del 60% e 40% . Si procederà poi con la stesa del terreno di copertura preventivamente accantonato per uno spessore di circa 0,50 m sulle superfici pianeggianti individuate da progetto, le quali manterranno la debole pendenza originaria (da Sud verso Nord).

Occorrerà che si ponga attenzione a :

- mantenere separate frazioni tra loro omogenee e nell'effettuare l'operazione con il terreno in condizioni di tempera.
- evitare ogni compattazione in condizioni di saturazione idrica.
- garantire una stesa uniforme del terreno di copertura conferendo un'adeguata pendenza da sud verso nord, tale da permettere lo smaltimento delle acque
- garantire il livello di fertilità preesistente.
- redistribuire in modo uniforme il terreno agrario accantonato, senza ricorrere ad ulteriori apporti esterni sulle superfici e livellando per garantire lo scolo delle acque.
- eseguire solo lavorazioni superficiali tali che l'amminutamento del terreno avvenga con erpici a dischi o altri attrezzi idonei (evitando un amminutamento eccessivo con conseguente polverizzazione del terreno), al fine di ripristinare il più possibile le condizioni di porosità e struttura ottimali per ospitare le successive colture.
- migliorare le caratteristiche del terreno mediante ad un'abbondante concimazione organica (400 q/ha), che precederà l'erpicoltura.
- realizzare in fase di coltivazione di canalette di scolo/fossi lungo l'intero perimetro del fondo scavo, ai piedi delle scarpate, al fine di consentire idonea regimazione delle acque e a tutela da possibili fenomeni erosivi. I fossi presenteranno sezione semicircolare (d= 0.50 m), che si è dimostrata idonea nel corso della coltivazione in esercizio

Le tempistiche dell'intervento di recupero sono fondamentali e devono assicurare:

- la scelta di periodi che assicurino le condizioni ecologiche favorevoli (primavera) alla germinazione e all'insediamento delle specie vegetali prescelte,
- la realizzazione in contemporanea alla coltivazione di parte degli interventi di recupero per ottenere una buona copertura vegetale dell'area in tempi brevi intervenendo quindi sulle tempistiche di coltivazione per disporre delle conformazioni definitive delle superfici da recuperare.

2.2.3 descrizione della Variante urbanistica

La proposta della Variante urbanistica art 17bis comma 15bis della LUR relativa al procedimento di rinnovo e ampliamento di un'attività estrattiva in essere interessa quindi il riconoscimento dell'area estrattiva come area di tipo He .


Essa ricadrà nei disposti dell'art 22.10, che peraltro come detto al punto precedente, vigono anche in assenza di identificazione cartografica per tutte le situazioni ad oggi ammissibili dal PRG e dalla L.R.23/2016, ovvero nel caso di rinnovo e di ampliamento delle attività in essere.

Ai fini di una migliore rispondenza alla normativa sovraordinata si inserisce comunque per l'area in oggetto, battezzata He-1, una disciplina specifica nell'ambito dell'art 22.10.

Lo stralcio relativo alla tavola P2 *Assetto generale del piano e vincoli territoriali (1:10.000)* che segue visualizza la modifica introdotta a livello cartografico riconoscendo come ambito He le aree relative alla parte

B- la porzione nord-occidentale già autorizzata per la coltivazione di cui viene chiesto il rinnovo per un periodo di ulteriori cinque anni.

C- la porzione ad ovest dell'ampliamento previsto.



La Variante prevede quindi la modifica cartografica inerente gli elaborati seguenti :

- TAV. P2.a - Assetto generale del piano e vincoli territoriali scala 1:10.000
- TAV. P2.b - Assetto generale del piano e vincoli territoriali scala 1:10.000
- TAV. P3.a- Assetto del piano e vincoli idrogeologici scala 1:10.000
- TAV. P3.b- Assetto del piano e vincoli idrogeologici scala 1:10.000

La Variante prevede quindi una sola operazione sul testo normativo vigente (evidenziate in **grassetto corsivo**) ovvero l'integrazione di un nuovo alinea nel disposto normativo di cui all'art.22- *Comparti dell'agricoltura (H)* delle NTA comma 10 per la disciplina dell'area che viene identificata come He-1, come segue:

22.10. Per le attività estrattive individuate come He e ricadenti nei comparti H1, transitoriamente fino all'entrata in vigore del Piano provinciale delle attività estrattive, in caso di modifica o di ampliamento delle stesse, e per l'apertura di nuove cave nei soli comparti H1, fermo restando che non sono ammesse in altri comparti nuove attività estrattive , ed in generale per le attività che interessano il sottosuolo non connesse con un'attività trasformatrice edilizia o infrastrutturale regolarmente autorizzata, devono essere verificati in sede di autorizzazioni comunali, con le procedure di legge, le disposizioni di cui all'art. 55 L.R.56/77 e alla L.R.69/78 ed i seguenti aspetti:

- la coerenza e compatibilità con le autorizzazioni ed i piani di recupero in essere e/o la congruenza con l'apposito piano di settore provinciale (PAEP), se esistente, o regionale (DPAE) in relazione alla tipologia, rilevanza e caratterizzazione della cava,

- il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione per la parte idro-geomorfologica e per quanto attiene al Titolo IV, nonché la compatibilità con le norme di tutela paesistica ed ambientale di cui alla pianificazione territoriale e paesistica sovra-ordinata,

- il rispetto di una quota di ritombamento pari almeno al 70% della profondità di scavo, con scarpate profilate con inclinazione non superiore a 20° e della massima profondità dello scavo che dovrà in ogni caso essere mantenuta almeno ad 1 metro al di sopra del livello massimo della falda freatica indicata nel progetto e comunque non potrà essere superiore ai 10 m.. Il progetto di recupero dovrà garantire la restituzione del territorio in condizioni di fruizione e di utilizzo agricolo simili alle precedenti mediante adeguati drenaggi nelle aree a minor quota ed impianti arborei autoctoni. I ritombamenti dovranno essere attuati con materiali idonei, e nel caso tali materiali derivino da aree esterne all'area di cava, siano ottenute le adeguate autorizzazioni per discarica di materiali inerti, con le opportune procedure di controllo e responsabilità dei gestori,

- la definizione di un programma per il recupero articolato in fasi successive, durante ed al termine dei lavori di coltivazione, con individuazione per singola fase delle misure di mitigazione previste e con versamento di adeguate fidejussioni per garantire la realizzazione delle misure di mitigazione in fase di esercizio e di funzionalità dei recuperi (attecchimenti, consistenza delle sponde, etc..).

Per le aree He vigono le autorizzazioni e gli atti abilitativi in essere per le attività estrattive e per l'assetto edilizio.

Per le nuove aree estrattive da individuare nei comparti H1, per le modifiche o ampliamenti alle aree He esistenti, ogni trasformazione che preveda la realizzazione di strutture edificate al servizio dell'attività estrattiva, deve essere soggetta a SUE, redatto in coerenza con l'autorizzazione per l'attività estrattiva. I SUE saranno in tutti i casi soggetti alle procedure di valutazione della compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98 e al Dlgs 152/06 e s.m.i. e a tutti gli ulteriori vincoli e fasce di rispetto interessanti le aree.


Nelle aree estrattive individuate dal SUE, sono ammessi esclusivamente usi i6 ed edificazioni strumentali all'attività in base ai seguenti parametri $Ut=0,02$ mq/mq e altezza massima m. 5,5 fatta eccezione per impianti tecnologici. Per i fabbricati eventualmente esistenti sul sito sono ammessi gli interventi fino alla RSb o la sola DE; sono esclusi gli ampliamenti e i cambi d'uso per destinazioni diverse dal tipo i6, in fase estrattiva, o dal tipo e ad attività cessata. Al termine del periodo di attività autorizzata, la destinazione d'uso del sito sarà agricola ed i fabbricati strumentali all'attività estrattiva dovranno essere demoliti ove non riconvertibili ad attività agricole. Possono essere ammessi usi di tipo fruitivo e naturalistico s10, s5, definiti dai piani di recupero ambientale in sede autorizzativa, che saranno soggetti a convenzionamento con il comune senza che ciò costituisca Variante di Piano. Esclusivamente nelle aree estrattive in attività sono inoltre ammesse, nei termini della legislazione vigente di settore, attività di recupero inerti.

Per le He esistenti ricadenti nelle aree M1 e M2, vigono integralmente i disposti di cui all'art.3.10 del Piano d'area del Po.

Per l'area He-1 si applica integralmente il disposto del precedente art. 22.10, con la specifica che al termine del periodo di attività autorizzata a seguito di formale svincolo si applicano le possibilità ammesse per le aree H1.

3 ESTRATTO CARTOGRAFICO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE CON INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI

L'immagine che segue riporta l'inquadramento territoriale dell'area in oggetto sulla Carta Tecnica regionale



L'area in oggetto non ricade in ambiti soggetti a vincoli sovraordinati, con la sola eccezione delle fasce di rispetto ferroviario di cui alla norma art.28 Aree soggette a vincoli territoriali comma 13 del PRG vigente:

.....

28.13 fascia di rispetto ferroviario. I rispetti ferroviari sono fissati in m. 30 dal primo binario, come visualizzati in cartografia, fermi restando i divieti e le eccezioni previste dal D.P.R. 11.7.1980 n. 753; tali rispetti, ove siano previsti a protezione di linee per le quali il piano prevede la destinazione ad altri usi pubblici, sono operanti fino al momento della dismissione delle linee stesse, dopo la quale si intendono abrogati senza che ciò comporti variante al piano. E' ammesso il recupero e la rilocalizzazione fuori fascia nell'area limitrofa ad eguale destinazione delle volumetrie sviluppate da eventuali zone di concentrazione ricadenti in fascia, in deroga agli indici fondiari massimi.

Rispetto a tale fascia è già stata attivata la richiesta di svincolo presso l'ente gestore RFI.

4. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

4.1 PTR Piano territoriale regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la coerenza della presente Variante non comporta delle ricadute in questa sede, non modificando ne alterando gli indirizzi strategici del PRG vigente.

Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione. Il rapporto tra essi è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs 42/2004 e successive modifiche, nonché dalla giurisprudenza, anche costituzionale.

Si tratta, come anticipato, di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la coerenza della presente Variante viene verificata in relazione a quelle che sono ritenute le strategie che rilevano nel caso specifico ed in particolare, come sotto evidenziato.

strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, finalizzata a promuovere l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di qualità della vita e inclusione sociale, lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate.

strategia 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica, finalizzata a promuovere l'eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse.

strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica, finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea.

strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva, volta ad individuare le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l'incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell'informazione.

strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, volta a cogliere le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.

Il territorio regionale è stato analizzato secondo una logica *scalare che partendo* dal livello dei sistemi locali passa alle province ed ai quadranti (il territorio regionale è stato suddiviso in 4 quadranti: nord-est, sud-est, quadrante metropolitano e sud-ovest), fino alle reti che a livello regionale e sovra regionale connettono i sistemi territoriali regionali tra loro e con quelli sovra regionali. A livello provinciale sono identificati gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale che sono costituiti da insiemi di Comuni gravitanti su un centro urbano principale e rappresentano ambiti ottimali per la pianificazione strutturale locale, per costruire processi di co-pianificazione e strategie di sviluppo condivise. A questa scala sono evidenziate le relazioni di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono ed interagiscono negli stessi luoghi .

L'area di Saluzzo ricade nell'AIT n.28 - Saluzzo, ambito complesso che mette in gioco un sistema articolato di strategie, di cui solo una parte rilevante interessa il comune di Saluzzo ed il suo territorio rurale. Si rileva che le scelte della presente Variante non confliggono con le linee programmatiche del PTR che seguono:

Valorizzazione del territorio

- *Conservazione e gestione del patrimonio ecologico-ambientale (Po, Monviso), paesaggistico, storico-architettonico (in particolare: centri storici di Saluzzo e Revello, castelli di Manta e Lagnasco, borgate alpine) e culturale (lingua e tradizioni occitane).*
- *Conservazione del patrimonio boschivo naturale della montagna, dei suoli agricoli nella pianura e tutela delle risorse idriche. Messa in sicurezza idraulica della fascia fluviale del Po e del Varaita.*
- *Controllo e riordino della dispersione urbana a nastro nella fascia pedemontana.*
- *Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.*
- *Presenza di formazione secondaria e universitaria.*
- *Creazione di posti di lavoro nelle basse e medie valli (tra cui: filiera del legno e mobile) al fine di mantenere il presidio demografico nella montagna interna.*
- *Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano.*
- *Potenziamento della formazione scolastica superiore nel settore frutticolo, del legno-mobile e della gestione ambientale.*

Risorse e produzioni primarie

- Il Saluzzese pedemontano come polo di servizi gestionali, logistici, commerciali, scolastici e tecnologici dell'area della frutticoltura di qualità, che si estende anche agli AIT di Pinerolo, Savigliano e Cuneo. Zootecnia integrata nel sistema cuneese.
- Piani di utilizzo e governo del patrimonio forestale per l'utilizzo del legname e di biomasse per energia. Lo stesso con biogas da reflui (in rete con AIT Carmagnola, Savigliano, Fossano, Cuneo e Mondovi).

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali

- Sistema locale dell'industria e dell'artigianato del legno: promozione del distretto del mobile artistico (Saluzzo) e della filiera legno-mobile (valle Varaita).
- Messa in rete con le altre analoghe filiere locali della Regione, accesso a servizi di trasferimento tecnologico, formazione e design, potenziamento delle iniziative commerciali e fieristiche.
- Distretto del lapideo di Barge-Luserna S.G.: promozione dell'organizzazione distrettuale assieme all'AIT Pinerolo (versante della bassa valle Pellice).

Trasporti e logistica

- Bretella di collegamento Saluzzo-Savigliano-Marene.


Turismo

- Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, culturale paesaggistico e naturalistico (v. sopra), inserito in circuiti turistici di eccellenza sia transfrontalieri (Queyras, Alpes de Provence), sia provinciali (montagna cuneese, Langhe).
- Integrazione del turismo con la promozione di produzioni tipiche locali (frutta, latticini), dell'artigianato di eccellenza e delle manifestazioni fieristiche connesse, in particolare mobili e antiquariato

L'attività estrattiva cui attiene l'intervento di Variante rappresenta una settore non individuato come prioritario nel quadro del PTR per l'AIT.

Cionondimeno le norme del PTR affrontano le problematiche inerenti alle attività di cava in termini generali in relazione agli usi ed alle trasformazioni dei suoli agli articoli 31- *Contenimento del consumo di suolo*¹ e 26 *Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura*.

Rappresentazione delle classi di capacità di uso dei suoli e area intervento



Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 31 *'Contenimento del consumo di suolo'* comma 10) delle NTA del PTR¹, la presente Variante non induce ulteriore consumo di suolo ai fini del rispetto dell'art 31 c.10 non prevedendo *'...incremento di consumo di suolo ad uso insediativo'*.

L'area estrattiva esistente e prevista viene infatti considerata a tutti gli effetti una *superficie consumata in modo reversibile - SCR* (come da Studio regionale/2015²) in ragione dell'effettivo ed obbligatorio recupero ambientale connesso all'attività estrattiva che ne prevede il ripristino integrale per gli usi agricoli.

Per quanto riguarda inoltre l'art.26 *Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura*, stante che il territorio di Saluzzo presenta classi di capacità di uso di classe I in misura superiore al 10% della superficie territoriale complessiva (99,7 ha rispetto ai 7659 ha totali), in termini strettamente normativi gli indirizzi normativi non sarebbero applicabili. L'area oggetto di intervento ricade peraltro in classe di capacità d'uso III (vedi immagine a lato).


Si ritiene comunque opportuno precisare che a fronte delle *'direttive'* del citato articolo (commi 4 e 5) l'intervento oggetto di Variante non prevede nuove costruzioni. Rispetto invece agli *'indirizzi'* di cui al comma 3) le previsioni di

¹ In relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale, le previsioni di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

² Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte (2015) – definizioni : **Superficie consumata in modo reversibile (Scr)** Porzione di territorio interessata da attività che ne modificano le caratteristiche morfologiche senza tuttavia esercitare un'azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.). È misurabile sommando le **superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.**, rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

Variante limitano in termini temporali le trasformazioni che possono indurre erosione e perdita di fertilità, essendo obbligatorio il recupero ambientale complessivo delle aree coinvolte con il ripristino dei suoli agricoli, ed escludono trasformazioni che inducano impermeabilizzazione dei suoli, anche solo temporanea.

In sintesi, quindi rispetto al Piano Territoriale Regionale, non risultano incompatibilità in relazione alle ipotesi prefigurate dalla presente Variante.



Estratto Tavola Progetto del PTR

4.2 PPR Piano paesaggistico regionale

La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04), esso rappresenta 'lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale'. L'obiettivo è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale. Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in "ambiti di paesaggio". Le determinazioni sono articolate in regole; per ambiti di paesaggio, per beni e componenti, per le reti³. Il PPR si coordina quindi al nuovo PTR sulla base comune data dal Quadro di riferimento strutturale e dal Quadro strategico regionale.

Da questo assetto strutturale deriva un'articolazione normativa che organizza: le regole per ambiti di paesaggio, le regole per beni e componenti, le regole per le reti.

Il PPR articola la Regione in 76 ambiti di paesaggio per i quali vengono analizzati i valori paesaggistici, ambientali, storici e culturali, identitari e percettivi. Saluzzo ricade nel numero 47 e si articola nelle Unità di paesaggio 4701- Saluzzo , 4704- Fascia di pianura Lagnasco-Scarnafigi-Cardè , 4705- Piana di Revello e Staffarda.

³ Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme :per indirizzi , per direttive e per prescrizioni ovvero le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite. Le prescrizioni di cui sopra sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice, esclusivamente per gli immobili e le aree tutelati ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, non sono ammessi interventi in contrasto.

La presente Variante deve rispettare il disposto di cui all'art 46 c.9 del PPR e quindi, in attesa dell'adeguamento del PRG al PPR, *ogni variazione apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.*

La coerenza viene verificata rispetto agli *obiettivi di qualità paesaggistica* di cui all'ambito di paesaggio di riferimento, alla disciplina dei *Beni paesaggistici* di cui al Catalogo ed alle NTA/PPR, alla disciplina delle *componenti paesistiche* di cui alle tavole serie P4 ed alle NTA, alla *rete di connessione paesaggistica* di cui alla tavola P5 e NTA/PPR.

Obiettivi di qualità paesaggistica

AMBITO 47 – SALUZZESE

Obiettivi	Linee di azione
1.2.1. Salvaquardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Ripristino delle zone umide che caratterizzavano l'area.
1.3.3. Salvaquardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei maggiormente caratterizzanti il territorio, con i relativi contesti (terrazzamenti, aree boschive, percorsi); valorizzazione dei castagneti da frutto.
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Contenimento della crescita dispersiva arteriale tra Saluzzo e Lagnasco, favorendo la densificazione del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi distributivi e la comparsa di nuovi elementi di centralità nel corridoio costruito tra Saluzzo, Manta, Terzuolo e Costigliole Saluzzo.
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Consolidamento e riorganizzazione del costruito diffuso ad ovest della congiungente Revello-Envie.
1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli locali della fascia submontana, che caratterizzano un paesaggio policulturale in alternanza a prati e fasce boscate. Valutazione della possibilità di riconversione a uso agrario, prevalentemente praticolo, delle aree della media pianura con caratteri di idromorfia del suolo.
1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo.	Tutela delle aree rurali caratterizzate da produzioni tipiche o di qualità attraverso restrizioni allo sviluppo di insediamenti che comportino il consumo di risorse (suolo) e la frammentazione fondiaria. Interventi di mitigazione sugli impatti esistenti e incentivazioni alle attività di recupero delle attività legate alle tradizioni agrarie e rurali.
1.6.3. Sviluppo delle pratiche culturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici	Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole in chiave turistica e didattica.
1.8.3. Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.	Recupero delle aree collinari.

Gli obiettivi specifici per l'ambito paesistico n. 47 Saluzzo individuati dal PPR sono riportati in tabella a lato.

Rispetto al tema della Variante rilevano esclusivamente gli obiettivi 1.6.2, rispetto a cui si opera il confronto con gli obiettivi specifici della Variante.




Rispetto agli obiettivi del PPR le previsioni specifiche della Variante risultano compatibili trattandosi di un intervento puntuale, temporaneo e reversibile che non comporta la perdita della risorsa suolo

Beni paesaggistici

Sul territorio comunale sono presenti i beni paesistici riguardanti:

- il parco del Po tratto cuneese art 142 c.1 let.f) Dlgs42/04
- le fasce fluviali art 142 c.1 let.c) Dlgs42/04 del fiume Po del t Bronda,
- i territori coperti da foreste e boschi art 142 c.1 let.g) Dlgs42/04 inerenti la Collina di Saluzzo
- i beni paesaggistici art 136 e 157 Dlgs42/04 relativi alla Collina di Saluzzo-D.M. 08/03/1963 (A062), area di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'area collinare e il centro storico di Saluzzo sita nei comuni di Saluzzo e Castellar -D.M. 01/08/1985 (B032), area di di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenuta Grangia e Tenimento di Staffarda (D003 -D006)

L'area di Variante non risulta interessata da nessuno dei citati beni paesaggistici.



Estratto Tavola P2.4 Beni paesaggistici 1:100.000
(pallino rosso per area di Variante)

Confronto con le componenti paesaggistiche

La tavola P4.17 del PPR/2017 (riportata in estratto) individua le componenti paesaggistiche che interessano il territorio comunale. In specifico per l'ambito oggetto di Variante sono rilevate le componenti di cui alla tabella che segue, che mette a confronto le indicazioni normative del PPR e le previsioni della variante.

NTA/PPR	PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO
<p>Art. 40. Insediamenti rurali (m.i.10 aree rurali di collina o di pianura) Gli obiettivi generali sono: I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali; II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32; III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20; IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte; V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;</p> <p>Direttive [4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. [5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e</p>	<p>Rispetto agli obiettivi II e III non sussistono incongruenze non essendo previsti interventi insediativi ed essendo tutelato il suolo agricolo come già specificato per l'art 26 del PTR. Gli altri obiettivi non risultano attinenti.</p> <p>Le direttive di cui alle lettere a, e, g non risultano attinenti alla Variante. <u>Rispetto invece alle direttive di cui alle lettere b, c, d non prevedendo l'intervento in oggetto alcuna nuova edificazione, come da norma per la He1, si intendono le stesse completamente rispettate.</u> Si precisa in ogni caso che la norma di generale per le attività estrattive art 22.10 del PRG introduce elementi di limitazione e controllo delle trasformazioni temporanee connesse all'attività estrattiva.</p>

<p>con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
<p>Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico ed in specifico: i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento agli aspetti di cui all'articolo 19 e all'articolo 25, comma 2.</p> <p>Indirizzi [2]. I piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, tenuto conto, per quanto attiene la lettera d. del comma 1, anche degli aspetti legati alla sicurezza idraulica e idrogeologica.</p> <p>Direttive comma 4 I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <p>a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p>L'area oggetto di Variante non presenta gli aspetti di cui al citato art 19- <i>Aree rurali ad elevata biopermeabilità</i> .</p> <p>Per quanto attiene alla caratterizzazione dei sistemi paesaggistici rurali essa è data dalla presenza dei frutteti (tra Scanafigi e Cardè).</p> <p><u>Gli indirizzi sono rispettati in quanto la norma art 22.10 di PRG prevede in specifico la definizione di un programma per il recupero ambientale che tenga conto delle norme di tutela paesistica ed ambientale di cui alla pianificazione territoriale e paesistica sovra-ordinata .</u></p> <p><u>Analogamente dicasi per le direttive di cui alla sola lettera a (in quanto per la b non sono previste edificazioni rispetto all'intervento in oggetto).</u></p>
<p>Art 22 Viabilità storica e patrimonio ferroviario Direttive [3] I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti</p> <p>VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30</p> <p>[4]. Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <p>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</p> <p>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni</p>	<p>L'area di Variante risulta contigua ad un'infrastruttura ferroviaria storica (linea Saluzzo-Savigliano). <u>Le direttive di cui all'art 22 si ritengono rispettate trovandosi l'area in contiguità con l'infrastruttura, ma non essendo previsto alcun intervento che possa modificarla, interessarla o ridurne il valore storico-documentale e paesistico eventuale.</u></p>

4.3 PTPC Piano territoriale di coordinamento di Cuneo

Il PTP di Cuneo è approvato dal marzo 2009, ed organizza la propria struttura in stretta sintonia con l'articolazione del PTR/1997, pur introducendo alcuni elementi di innovazione e molti di approfondimento alla parte strategica. Esso non è quindi adeguato alla strumentazione regionale PTR e PPR.

Il PRG con la Variante 2008 ha operato una verifica di coerenza in ottemperanza dell'art.18 del PTP stesso, che prevede l'adeguamento complessivo in sede di revisione o *nel caso di una variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. limitatamente a quelle che producono gli effetti di cui alla lettera a) del medesimo 4° comma.*


Quindi anche nel caso della presente situazione si verificherà la coerenza per le parti direttamente interessate alle norme del PTP. Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art 57 del D. Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D. Lgs. 42/2004, ancorché non adeguato al PPR.

Si precisa che lo strumento sovraordinato era vigente all'atto di autorizzazione iniziale dell'area estrattiva oggetto di Variante, e ne è stata quindi stata verificata in allora la compatibilità con le indicazioni sovraordinate.

Si richiamano comunque i disposti relativi all'area di Variante inerenti la tavola degli Indirizzi di Governo del Territorio (IGT) che individua *Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva -art 3.2*, ovvero le aree di prima e seconda classe di fertilità dalla carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte per le quali stabilisce l'indirizzo ai PRG di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e di valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, specie collinari, fatto comunque salvo il rispetto del quinto comma dell'art. 25 della LR 56/1977.


Si aggiunge, come da precedente capitolo 4.1, che l'area di fatto ricade in classe III di capacità di uso dei suoli. Vista la tipologia di intervento prevista dalla variante si ritiene la stessa compatibile, trattandosi di conferma con ampliamento di attività estrattiva esistente e temporanea con totale recupero dei suoli agricoli.

Classe II - suoli con alcune moderate limitazioni



Estratto tav IGT 191 NE con individuazione dell'area di Variante

La tavola CTP del PTCP non individua per l'area nessuna indicazione specifica



Estatto tavola CTP 191 con individuazione dell'area di Variante

Complessivamente si può quindi ritenere, che la Variante sia coerente e compatibile, con le indicazioni del PTCP di Cuneo.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*Vista aerea di inquadramento dell'area di Variante e
vista di dettaglio con localizzazione punti di vista da
terra*





1 -Vista dalla viabilità per Cervignasco lungo ferrovia verso sud



2-Vista dalla viabilità per Cervignasco lungo ferrovia verso nord



3- Vista interna dell'area dal punto 3 verso sud



4- Vista interna dell'area dal punto 4 verso nord



5 -Vista dalla viabilità per Sant'Ugo verso ovest

6. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA



Sede legale:
Via Vittorio Emanuele II n. 296 - 12042 BRA (CN)


Sede operativa:
Via Vinovo n. 12 - 10022 CARMAGNOLA (TO)

CONSULENZE IN MATERIA DI ECOLOGIA E DI SICUREZZA SUL LAVORO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SALUZZO



**VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA
DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
L.R. 52/2000 – D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802**



		<p>dott. Giuseppe MILLI Tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro (D.M. n° 58/97 e L. 27.7.2000) Tecnico Competente in acustica ambientale (DGR Regione Piemonte n° 133-14232 del 25.11.1996)</p>	<p>IL TECNICO</p>
--	--	---	-------------------

Premessa


Il Comune di Saluzzo è dotato di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (cd. 'PCA') adottato in via definitiva con D.C.C. n. 63 del 18.06.2007, resa pubblica con avviso sul BUR n. 33 del 16.08.2007. La prima revisione, in recepimento del nuovo e ad oggi vigente PRGC, è intervenuta con D.C.C. n. 30 del 09.04.2014 a seguito della trasmissione in Provincia, ai Comuni limitrofi e del periodo di pubblicazione. L'avvenuta approvazione è stata resa pubblica con avviso sul BURP n. 27 del 03.07.2014.

L'art 5, comma 4 della L.R. 52/00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" dispone che "Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporti la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica" e prevede che tale eventualità si manifesti nella circostanza in cui le modifiche previste comportino variazioni di tipo urbanistico-edilizio che, a loro volta, determinino un'eventuale riclassificazione acustica delle porzioni di territorio comunale oggetto di variante e delle aree ad esse limitrofe.

La presente relazione di verifica di compatibilità contiene specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità della variante semplificata al Piano Regolatore Generale del Comune di Saluzzo (CN), così come prevista dall'art. 17 bis della L.R. n. 56/77, con esclusivo riferimento alla porzione di territorio di proprietà della COSTRADE S.r.l. (sede in Regione Paschere 33, Saluzzo (CN) 12037) interessata da un progetto concernente la modifica e l'ampliamento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in loc. Cascina Cagnola, con il vigente Piano di Classificazione Acustica comunale, mettendone in evidenza eventuali e/o necessarie opportunità di modifica. Essa viene effettuata sulla base delle disposizioni presenti all'interno della normativa di settore vigente (Legge 447/95, L.R. 52/00 e D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802).

AREA IN ESAME





Osservazioni sui dati Stampa Aiuto

Aprire menu

A detailed map view showing a specific area highlighted with a red rectangle. The map includes labels for 'Edelle', 'Monsche', 'Cascinetta', 'REGIONE PASCHERE', 'le Benne', and 'REGIONE TOROZZA'. A scale bar indicates 100 m. The map is overlaid with a grid and coordinate information.

100 m UTM 32 382658.88, 4948665.88

Geoportale Piemonte Copyright e dichiarazione della protezione dei diritti d'autore

AREA 1. Nuova area di cava COSTRADE S.r.l.

Dall'analisi del vigente P.R.G.C., l'area in esame è così classificata:


- Area di attuale insediamento del sito di coltivazione cava COSTRADE S.r.l. → Comparti extraurbani, Comparti dell'agricoltura – H1: comparti agricoli normali;
- Area di futura espansione del sito di coltivazione cava COSTRADE S.r.l. → Comparti extraurbani, Comparti dell'agricoltura – H1: comparti agricoli normali.

In variante parziale la zona dovrebbe prevedibilmente essere classificata:

- Area di attuale insediamento del sito di coltivazione cava COSTRADE S.r.l. → Comparti extraurbani, Comparti dell'agricoltura – "H1: comparti agricoli normali" per l'area di cava in fase di attuale coltivazione (area verde nell'immagine seguente) e Comparti extraurbani, Comparti della fascia del Po – "He: aree per attività estrattive" per l'area di cava svincolata (area azzurra nell'immagine seguente);
- Area prevista di espansione del sito di coltivazione cava COSTRADE S.r.l. → Comparti extraurbani, Comparti della fascia del Po – "He: Aree per attività estrattive".

L'area H1 esistente è un'area agricola destinata ad uso cd. "normale" (prati irrigui, seminativi), come da definizione del vigente PRGC, posta in zona esclusivamente rurale di aperta campagna, priva di aree residenziali (escludendo i soli fabbricati abitativi afferenti alle attività agro-zootecniche collocate nell'area) e caratterizzata da viabilità di prevalente carattere locale (la SP663, unica arteria viaria degna di nota, scorre con andamento N-S a oltre 450 m lineari in direzione Est rispetto al sito di interesse); a tale area gli estensori del PCA hanno assegnato la Classe III, conformemente a quanto avviene abitualmente per le aree a preminente carattere agricolo e nel solco della traccia individuata dalle Linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla D.G.R. Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802 e successiva rettifica emessa con D.G.R. 30-3354 del 11 luglio 2006.

Alla medesima classe sono attribuite le aree rurali circostanti.



P.R.G.C. - STATO DI FATTO



COSTRADE S.r.l. – Area di cava svincolata e area di cava esistente in fase di coltivazione

COSTRADE S.r.l. – Area oggetto del progetto di ampliamento di cava

LEGENDA

Comparti urbani

Comparti del centro storico e delle aree di integrazione storica (art. 15)




Comparti consolidati a prevalente funzione residenziale (art. 16)



Comparti di riqualificazione del tessuto urbano (art. 17)




Comparti specializzati del terziario e dell'industria (art. 20)



Comparti di sviluppo urbano e di ridefinizione dei limiti urbani



G - Comparti agricoli periurbani (art. 21)



Aree di tutela del patrimonio di impianto storico (art. 15)



Aree insediate in comparti G (art. 21)




Comparti extraurbani


Comparti dell'agricoltura (art. 22)



H1 - comparti agricoli normali



H2 - nuclei frazionali




H3 - aree agricole a frutticoltura




H4 - aree agricole delle risorgive


Comparti di tutela paesistica della pianura e della collina (art. 23)



I1 - comparto di particolare interesse naturalistico della pianura




L1 - comparto agricolo della collina



L2 - comparto di particolare interesse naturalistico della collina

Comparti della fascia del Po (art. 24)



M1 - comparti agricoli di interesse naturalistico



M2 - comparti agricoli



Ht - Insediamenti agricoli di impianto storico (art. 22)



He - Aree per attività estrattive (art. 28, 14)



Lr - Insediamenti residenziali saturi compatti in zona agricola di tutela paesistica (art. 23, 8)



Hs - Aree agricole a destinazione speciale (art. 22)

P.R.G.C. - STATO DI PROGETTO



COSTRADE S.r.l. – Area di cava svincolata e area di cava esistente in fase di coltivazione

COSTRADE S.r.l. – Area oggetto del progetto di ampliamento di cava

LEGENDA

Comparti urbani

Comparti del centro storico e delle aree di integrazione storica (art. 15)



Comparti consolidati a prevalente funzione residenziale (art. 16)

B1, B2, B3

Comparti di riqualificazione del tessuto urbano (art. 17)

C1, C2

Comparti specializzati del terziario e dell'industria (art. 20)

D1, D2

Comparti di sviluppo urbano e di ridefinizione dei limiti urbani

E - E in comparti CSP (art. 18, 25)

G - Comparti agricoli periurbani (art. 21)

Aree di tutela del patrimonio di impianto storico (art. 15)

At

Aree insediate in comparti G (art. 21)

Gr

Comparti extraurbani

Comparti dell'agricoltura (art. 22)

H1 - comparti agricoli normali

H2 - nuclei frazionali

H3 - aree agricole a frutticoltura

H4 - aree agricole delle risorgive

Comparti di tutela paesistica della pianura e della collina (art. 23)

I1 - comparto di particolare interesse naturalistico della pianura

L1 - comparto agricolo della collina L2 - comparto di particolare interesse naturalistico della collina

Comparti della fascia del Po (art. 24)

M1 - comparti agricoli di interesse naturalistico

M2 - comparti agricoli


Ht - Insediamenti agricoli di impianto storico (art. 22)

He - Aree per attività estrattive (art. 28, 14)

Lr - Insediamenti residenziali saturi in zona agricola di tutela paesistica (art. 23, 8)

Hs - Aree agricole a destinazione speciale (art. 22)

P.C.A. - STATO DI FATTO



Classe acustica	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	COSTRADE S.r.l. Area di cava svincolata e area di cava esistente in fase di coltivazione
	COSTRADE S.r.l. Area oggetto del progetto di ampliamento di cava

L'ampliamento in progetto può essere ritenuto, dal punto di vista acustico, possibile, in quanto si tratta di estendere un'attività di coltivazione di cava di inerti già esistente ed operativa ad un lotto di terreno ad essa direttamente confinante, posto nel medesimo contesto urbanistico e caratterizzato dai medesimi aspetti di carattere acustico.

Le attese modifiche introdotte dalla variante semplificata al P.R.G.C. comportano una classificazione acustica delle Aree interessate dal nuovo progetto che può risultare compatibile con le disposizioni previste dalla L.R. 52/2000 e dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" emanati dalla Regione Piemonte.

L'ipotesi progettuale di variazione della attuale classe acustica III può essere sviluppata secondo tre scenari che vengono illustrati nelle pagine seguenti.

In via preliminare, ai fini di una migliore comprensione delle considerazioni più avanti espresse, si riporta un estratto delle Linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla D.G.R. Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802, con la definizione e l'inquadramento delle classi acustiche III, IV e V, di interesse per il caso specifico.

3.4 Classe III - Aree di tipo misto -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

3.5 Classe IV - Aree di intensa attività umana -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.


Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

3.6 Classe V - Aree prevalentemente industriali -


“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.




Classe acustica	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

 COSTRADE S.r.l.
Area di cava svincolata e area di cava esistente in fase di coltivazione

 COSTRADE S.r.l.
Area oggetto del progetto di ampliamento di cava


Lo SCENARIO 1 prevede la modifica della classe acustica della sola porzione oggetto del progetto di ampliamento dell'area di cava, con passaggio a nuova eventuale classe IV (superficie maggiore di 12.000 m²); tale modifica non trova tuttavia piena giustificazione in relazione alle indicazioni contenute nella "Relazione descrittiva" al vigente PCA, laddove nella tabella "Corrispondenza destinazione d'uso da PRGC e classi acustiche" riportata a pag. 8 della stessa, si evidenzia una potenziale più idonea compatibilità delle aree definite "He - Aree per attività estrattive" (a cui l'area sarà destinata) con la classe acustica V o VI. Il passaggio alla classe IV appare però allo stesso tempo praticabile, alla luce della destinazione d'uso dell'area nel medio-lungo periodo, a seguito dell'esaurimento dell'attività di coltivazione della cava e del recupero ambientale della stessa, con restituzione del sito all'attività agricola o similare.



Classe acustica	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	COSTRADE S.r.l.
	Area di cava svincolata
	Area di cava esistente in fase di coltivazione
	COSTRADE S.r.l.
	Area oggetto del progetto di ampliamento di cava

Lo SCENARIO 2 prevede la modifica della classe acustica sia della porzione oggetto del progetto di ampliamento dell'area di cava sia della superficie oggi interessata da attività di coltivazione, con passaggio di entrambe alla classe IV (superficie maggiore di 12.000 m²); tale modifica, analogamente al caso precedente, non trova tuttavia piena giustificazione in relazione alle indicazioni contenute nella "Relazione descrittiva" al vigente PCA, laddove nella tabella "Corrispondenza destinazione d'uso da PRGC e classi acustiche" riportata a pag. 8 della stessa, si evidenzia la compatibilità delle aree definite "He - Aree per attività estrattive" (a cui l'area sarà destinata) con la classe acustica V o VI. Appare però, sulla stregua del precedente SCENARIO 1, praticabile alla luce della destinazione d'uso dell'area nel medio-lungo periodo, a seguito dell'esaurimento dell'attività di coltivazione della cava e del recupero ambientale della stessa, con restituzione del sito all'attività agricola o similare.



Classe acustica	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	COSTRADE S.r.l. Area di cava svincolata
	Area di cava esistente in fase di coltivazione
	COSTRADE S.r.l. Area oggetto del progetto di ampliamento di cava

Lo SCENARIO 3 prevede la modifica della classe acustica dell'area in esame e di parte delle aree ad essa direttamente confinanti in modo maggiormente coerente con le indicazioni contenute nella "Relazione descrittiva" al vigente PCA, che evidenzia, come già accennato, una più ragionevole, a livello teorico, compatibilità delle aree definite "He - Aree per attività estrattive" (a cui l'area sarà destinata) con la classe acustica V o VI.

Lo scenario proposto prevede l'attribuzione delle aree in fase di attuale e futura coltivazione alla classe V, mentre l'area di cava svincolata (area blu) e le zone circostanti l'intera proprietà COSTRADE S.r.l. sarebbero destinate alla classe IV, secondo la logica del necessario inserimento di una fascia cuscinetto al fine di evitare la creazione di un accostamento critico tra area in classe V vs. aree in classe III, situazione ammessa unicamente in sede di prima redazione della classificazione acustica.

Tale scenario pare configurare una situazione di maggiore rispondenza al dettato urbanistico vigente ed al tempo stesso di maggiore tutela (in termini acustici) rispetto ai casi precedentemente descritti, per l'attività aziendale nell'attuale e futura fase di coltivazione.

Gli scenari ipotizzati nel precedente capitolo paiono essere tutti caratterizzati dal medesimo grado di validità in merito alla compatibilità con la Variante Urbanistica proposta, seppur con le diverse sfumature evidenziate nelle schede descrittive, ai sensi delle indicazioni di carattere pianificatorio di cui al vigente P.R.G.C. e all'attuale normativa in materia di acustica ambientale. Si rimanda pertanto all'Amministrazione competente la scelta della soluzione progettuale ritenuta più consona al caso in esame.

A livello generale, con riferimento ad interventi di tipo tecnico-organizzativo volti al contenimento delle emissioni sonore verso l'ambiente esterno entro i limiti di legge nonché entro valori di ampia tollerabilità per i ricettori potenzialmente interessati a seguito della modifica del layout della destinazione d'uso dell'area, da porre in atto a cura della ditta COSTRADE S.r.l., è possibile indicare quanto segue, a titolo esemplificativo:

- in relazione alla presenza di mezzi motorizzati operanti sulle aree di pertinenza della cava (ingresso/uscita, aree di manovra, fronti di scavo), verranno adottate idonee procedure comportamentali e, per quanto tecnicamente possibile, apprestamenti di tipo tecnologico-impiantistico; il personale in forza, ad esempio, sarà istruito ai fini della limitazione del rumore in esterno, ivi compresi comandi e richiami di lavoro;
- per quanto riguarda le emissioni sonore dovute a macchine/impianti, si privilegerà l'acquisto di attrezzature di lavoro che, oltre a possedere la marcatura "CE" prevista dalla Direttiva 2006/42/CE (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17), siano caratterizzate da un'emissione acustica la più contenuta possibile, a prevenzione dei rischi di ipoacusia da esposizione professionale a rumore ed emissione acustica in ambiente esterno;
- l'attività di coltivazione dovrà avvenire, compatibilmente con lo stato licenziato, per lotti progressivi, con diretta consequenzialità delle fasi di coltivazione e recupero, al fine di circoscrivere entro aree ben definite e di ridotte dimensioni la generazione di emissioni sonore; dovrà procedere (sempre con rispetto delle prescrizioni autorizzative) privilegiando nelle prime fasi operative della coltivazione i fronti di scavo più prossimi ai ricettori sensibili potenzialmente presenti nell'area, in modo da potersi progressivamente allontanare da essi nel prosieguo dell'attività.

La presente relazione è stata redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale dott. Giuseppe MILLI (DGR della Regione Piemonte n. 133-14232 del 25.11.1996) domiciliato per la carica in Via Vinovo 12 - 10022 Carmagnola (TO) (c/o ECOLAV Service S.r.l., tel. 011.9715345).



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2011/08.10/000236-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO PER LA MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL"AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ CASCINA CAGNOLA, NEL COMUNE DI SALUZZO.

PROPONENTE: COSTRADE S.R.L., REG. PASCHERE N. 33, 12037 - SALUZZO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22.03.2018 con prot. n. 22305, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Lovera Franco, in qualità di legale rappresentante della COSTRADE S.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "Cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla L.R. 3 dicembre 1999 n. 30"
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 29 marzo al 14 maggio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 24723 dello 29.03.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
- con nota prot. ric. n. 25612 del 03.04.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico** ha comunicato che l'attività estrattiva in oggetto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi L.R. 45/89.
- con nota prot. ric. n. 28158 del 12.04.2018 la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere** ritiene che il progetto proposto debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo i disposti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998.

Ha inoltre espresso considerazioni in merito alle modalità di recupero ambientale del sito. Si riporta nel seguito un estratto delle conclusioni espresse con la suddetta nota:

".....Alla luce delle disposizioni innanzi riportate, può, dunque, affermarsi che se, in linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" è riservata alla normativa comunitaria, nondimeno questa ha consentito che, in assenza di proprie previsioni, gli Stati

membri possano valutare caso per caso tale possibile cessazione - si ripete, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse - dandone in formazione alla Commissione.

Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo "Stato", che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione.

La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione "caso per caso" ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro".

Esaminate e valutate le osservazioni formulate dalla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, questa autorità competente ritiene che, con le prescrizioni di cui al presente provvedimento nonché con le successive procedure autorizzative previste dalla normativa per l'esercizio dell'impianto in progetto, sarà dato debito riscontro agli aspetti ed alle criticità evidenziati dal suddetto settore regionale.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Il progetto in esame prevede una variante al progetto quinquennale di coltivazione e recupero agrario della cava di sabbia e ghiaia della ditta COSTRADE s.r.l, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n°1182 del 17/09/2013 dal Comune di SALUZZO, ai sensi della L.R. 69/78.

Il rinnovo per ulteriori cinque anni prevede una variazione del cronoprogramma delle fasi di coltivazione (inversione dei tempi di coltivazione del 3° e 4° lotto), nonché un ampliamento di ulteriori 2 lotti, con una profondità di scavo fino ad un massimo di 5 m da p.c.. La superficie in disponibilità varrebbe allargata di effettivi 12.768 mq per ca. 50.000 mc di utile estraibile (da aggiungersi ai circa 70.000 mc da estrarre nell'autorizzato, su una striscia di terreno sull'attuale lato ovest, corrispondente ai mapp. 102, 103 (costituenti il Lotto 1) e ai mapp. 104 e 105 (costituenti il lotto 2) del Fg. XXVII nel Comune di Saluzzo.

E' richiesta una variante al ritombamento con l'impiego di materiali definiti per il 60% da Terre e rocce da scavo (ca 93.000 mc) e per il 40% da Materie Prime Secondarie MPS (ca 62.000 mc), più una piccola aliquota (ca 4.100 mc) di limi di scarto.

- In data 15 maggio 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 36010 del 14.05.2018 e degli apporti istruttori dell'Ufficio Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 37454 del 18.05.2018 e dell'Ufficio provinciale Cave di cui alla nota prot. n. 35827 del 14.05.2018, valutata la documentazione agli atti ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note prot. ric. n. 25612 del 03.04.2018 della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico e n. 28158 del 12.04.2018 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, in premessa richiamate.

Viste le controdeduzioni dell'autorità competente relative alla succitata nota della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Visti i contributi istruttori dell'ufficio provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 37454 del 18.05.2018 e dell'Ufficio provinciale Cave di cui alla nota prot. n. 35827 del 14.05.2018 e del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 36010 del 14.05.2018, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 15 maggio 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.03.2018 con prot. n. 22305 da parte del Sig. Lovera Franco, in qualità di legale rappresentante della COSTRADE S.r.l., con sede legale in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che l'intervento in oggetto, trattandosi della prosecuzione di un'attività già autorizzata il cui impatto sull'ambiente è già stato preventivamente verificato, non rilevando particolari criticità nel corso degli anni, non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Con riguardo alla variante al recupero ambientale presentata, si ritiene che la stessa non si configuri come sostanziale - dal punto di vista ambientale - in quanto il progetto prevede esclusivamente il conferimento di materie prime secondarie MPS, materiale autorizzato ai fini del riempimento del vuoto di cava.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto:

- il materiale destinato al recupero ambientale dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la specifica destinazione d'uso;
- con riguardo alla ditta terza, individuata come potenziale fornitore di MPS, dovranno essere dettagliatamente descritte le tipologie di rifiuti che hanno condotto alla formazione delle MPS stesse, secondo le autorizzazioni di origine.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione del termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:
Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale